

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Modifica della legge 26 aprile 1974, n. 169, riguardante
il trattamento economico degli amministratori dei comuni
e delle province

ONOREVOLI SENATORI. — È un fatto notoriamente acquisito che la grave crisi che affligge gli enti locali richiede una sempre maggiore presenza operativa degli amministratori ed è altrettanto noto che questi debbono ormai espletare a « tempo pieno » il mandato ricevuto dal popolo.

Per far ciò è evidente, però, che si debbono mettere gli eletti in obiettive e concrete condizioni di operosa presenza: non è pensabile, infatti (ed il discorso vale soprattutto per i piccoli e medi comuni specie nel Mezzogiorno, non dotati di un efficiente e congruo apparato burocratico), pretendere dagli amministratori di essere presenti tutti i giorni presso gli enti per far fronte a tutti i compiti — maggiormente dopo l'entrata in vigore della legge n. 382 — e poi compensare tale presenza e tante responsabilità con « gettoni e indennità » certamente non adeguati.

Un aumento degli importi previsti dalla legge di cui si chiede la modifica appare perciò quanto mai necessario, così come appare quanto mai utile prevedere la « obbligatorietà », da parte degli enti interessati, della

previsione in bilancio della spesa da sostenere: ad instaurare un più corretto rapporto tra elettori ed eletti, soprattutto oggi che vanno scomparendo i « sindaci a vita » appartenenti al « notabilato » locale (specie nel Mezzogiorno) la cui azione in questi anni dovrà ancora essere approfondita sia dal punto di vista politico e sia dal punto di vista sociologico.

Capita sempre più — ed è auspicabile che ciò avvenga sempre più spesso — che i comuni e le province vengano amministrati da rappresentanti non appartenenti alla « grande borghesia » e che sono sempre più giovani, i quali — anche se dotati di grande volontà di operare — debbono fare i conti con le concrete necessità e difficoltà rese ancora più evidenti dalla situazione attuale. Di qui, onorevoli senatori, la necessità che urgentemente il Parlamento si adoperi per modificare la legge in questione dimostrando in tal modo di essere tangibilmente vicino agli enti locali ed ai loro amministratori che sono la « prima linea » del fronte comune contro la crisi e sono coloro che più direttamente sperimentano le grandi difficoltà di rappresentare localmente lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica e integrazione di quanto disposto dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, gli amministratori degli enti locali hanno diritto ai seguenti compensi:

a) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

sindaco	L.	250.000 mensili	
assessore delegato »		150.000 »	
altri assessori . . »		100.000 »	
consiglieri »		10.000	

quale " gettone " di presenza alle sedute consiliari e alle commissioni consiliari (se previste con apposito atto deliberativo del Consiglio debitamente approvato);

b) Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti:

sindaco	L.	300.000 mensili	
assessore delegato »		200.000 »	
altri assessori . . »		150.000 »	
consiglieri »		15.000	

quale " gettone " come previsto al punto a);

c) Comuni con popolazione da 25.001 a 50.000 abitanti:

sindaco	L.	450.000 mensili	
assessore delegato »		250.000 »	
altri assessori . . »		200.000 »	
consiglieri »		20.000	

quale " gettone " come previsto al punto a);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) Comuni con popolazione da 50.001 a 250.000 abitanti:

sindaco	L.	500.000 mensili	
assessore delegato »		350.000 »	
altri assessori . . »		300.000 »	
consiglieri »		25.000	quale " gettone " come previsto al punto a)
presidente di consiglio di quartiere o circoscrizionale »		150.000 »	

e) Comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti:

sindaco	L.	650.000 mensili	
assessore delegato »		400.000 »	
altri assessori . . »		350.000 »	
consiglieri »		30.000	quale " gettone " come previsto al punto a)
presidente di consiglio di quartiere o circoscrizionale »		200.000 »	

f) Comuni con popolazione da 500.001 a 1.500.000 abitanti:

sindaco	L.	800.000 mensili	
assessore delegato »		500.000 »	
altri assessori . . »		450.000 »	
consiglieri »		35.000	quale " gettone " come previsto al punto a)
presidente di consiglio di quartiere o circoscrizionale »		250.000 »	

g) Comuni con popolazione superiore a 1.500.000 abitanti:

sindaco	L.	1.000.000 mensili	
assessore delegato »		700.000 »	
altri assessori . . »		600.000 »	
consiglieri »		40.000	quale " gettone " come previsto al punto a)
presidente di consiglio di quartiere o circoscrizionale »		300.000 »	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

h) Amministrazione provinciale (indipendentemente dal numero degli abitanti):

presidente	L.	800.000 mensili	
assessori	»	500.000	»
consiglieri	»	250.000	»

Il « gettone » di presenza non è cumulabile con le indennità di carica previste per il sindaco e gli assessori.

Gli importi di cui alla presente legge sono da considerarsi netti ed esenti da tassazione e non vanno pertanto cumulati con altri eventualmente derivanti da altre attività professionali svolte.

Art. 2.

È obbligatoria la concessione di aspettativa da parte di enti pubblici e privati per il sindaco e gli assessori dei Comuni con più di 25.000 abitanti e per i presidenti e gli assessori di Amministrazioni provinciali.

In tal caso gli interessati hanno diritto ad una retribuzione da parte dei datori di lavoro pari alla metà di quella in godimento all'atto della nomina. Per quanto riguarda i dipendenti di enti privati, i Comuni o le Province interessate verseranno un importo pari alla suddetta metà retribuzione, direttamente e mensilmente, alle ditte interessate e tenute alla corresponsione degli emolumenti di cui sopra ai loro dipendenti eletti a cariche pubbliche; nessun rimborso è dovuto, invece, allo Stato o agli enti pubblici da parte degli enti locali.

Per gli amministratori di cui al primo comma il periodo di aspettativa per mandato amministrativo varrà come effettivo servizio a tutti gli effetti, assistenziali, previdenziali, pensionistici, eccetera.

Art. 3.

Non è consentita la percezione contemporanea di indennità di carica da enti diversi (Regione, Provincia, Comune). Si conserva — in tal caso — il solo diritto al « gettone » di

presenza alle sedute consiliari ed alle commissioni consiliari.

Art. 4.

Da parte degli enti interessati (Comuni e Province) è obbligatoria la previsione in bilancio della spesa da sostenere in virtù della presente legge. A tal proposito non va adottato alcun particolare atto deliberativo.

Entro 30 giorni dalla data di promulgazione della presente legge, gli uffici di ragioneria degli enti interessati — sotto la sorveglianza dei segretari e degli enti medesimi — emetteranno apposito mandato di pagamento intestato agli amministratori di cui al precedente articolo 1: tanto sarà fatto entro la prima decade di ogni mese.

I mandati di cui innanzi sono firmati dal segretario dell'ente e dal responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Agli amministratori interessati — od agli eventuali eredi — sono dovuti gli emolumenti arretrati, o conguagli, per il periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della presente legge.

Art. 5.

Le « indennità di missione » sono, per tutti gli amministratori, fissate nei seguenti importi, esenti da tasse, che saranno aumentati del 10 per cento per ogni periodo di 18 mesi successivo alla data di approvazione della presente legge:

a) lire 100 per ogni chilometro percorso con qualsiasi mezzo, purchè non di proprietà dell'ente amministrativo;

b) lire 1.000 per ogni ora di permanenza (compreso il viaggio) fuori sede di servizio (territorio comunale o città capoluogo della Provincia amministrativa) anche se si utilizza automezzo di proprietà dell'ente;

c) lire 25.000 per ogni pernottamento fuori della sede di servizio (territorio del Comune o della intera Provincia amministrata) anche se si è utilizzato automezzo di proprietà dell'ente.

Non è necessaria l'esibizione di ricevute o fatture di alcun tipo per i periodi di permanenza fuori sede — superiori a sei ore — ed i pernottamenti dovranno risultare da apposito atto deliberativo della Giunta (adottabile anche dopo la missione) che fissi i limiti e spieghi i motivi della missione.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le norme e disposizioni in contrasto con la presente legge.